

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'interpello probatorio

di Dottryna



Il diritto di interpello è disciplinato dall'articolo 11 L. 212/2000, che, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, contempla la possibilità di esperire quattro tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo.

Al fine di approfondire gli aspetti relativi all'interpello probatorio, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Interpello", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo ne individua alcune caratteristiche generali.

L'**interpello probatorio** consente al contribuente di interpellare l'Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una **fattispecie concreta e personale** relativamente:

- alla **sussistenza delle condizioni**
- e alla **valutazione della idoneità degli elementi probatori** richiesti dalla legge

per l'adozione di **specifici regimi fiscali** nei **casi espressamente previsti**.

Tra i **casi espressamente previsti** dalla legge vi sono:

- applicazione del regime di **aiuto alla crescita economica** ex [articolo 1 D.L. 201/2011](#);
- **società di comodo** ex [articolo 30 L. 724/1994](#);
- **partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari** ex [articolo 113 D.P.R. 917/1986](#);
- permanenza nel regime del **consolidato nazionale** ex [articolo 124 D.P.R. 917/1986](#);
- accesso al regime del **consolidato mondiale** ex [articolo 130 D.P.R. 917/1986](#);
- applicazione del regime delle **imprese estere controllate** ex [articolo 167 D.P.R. 917/1986](#).

Peraltro, il contribuente può presentare un'**istanza** per dimostrare la sussistenza delle condizioni per la **non applicazione** della **disciplina CFC** (*Controlled foreign companies*).

Il contribuente ha l'**obbligo di indicazione** nella dichiarazione dei redditi delle **partecipazioni in società residenti in Stati con regime fiscale privilegiato** se:

- ha ritenuto esistenti le **condizioni esimenti**, ma non ha presentato interpello;
- ovvero, avendo presentato interpello, **non ha ricevuto risposta positiva**.

La violazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione previsto in materia di **CFC** determina l'applicazione di una **sanzione pari al 10% del reddito della partecipata**, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

In tutti gli **altri casi** sopra indicati, invece, la violazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei dati prescritti determina l'applicazione di una **sanzione da euro 2.000 a euro 21.000**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)